

IPOTESI**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER LA SICUREZZA E IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATAArt. 2 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE ED INTERPRETAZIONE AUTENTICAArt. 3 - SOGGETTI TUTELATIArt. 4 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICOArt. 5 - IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEArt. 6 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIArt. 7 - SORVEGLIANZA SANITARIAArt. 8 - RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHIArt. 9 - RAPPORTI CON GLI EE.LL. PROPRIETARI DEGLI EDIFICIArt. 10 - ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONEArt. 11 - PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CONTRO RISCHI PARTICOLARIArt. 12 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZAArt. 13 - CONTROVERSIE

In data 14 novembre 2022, presso l'ufficio di dirigenza dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Martina Franca, in sede di contrattazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica ai sensi di quanto previsto dall'art.22 -Titolo I - Relazioni sindacali - commi 2-4-8-9 del CCNL del comparto scuola per il triennio 2016/2018 , sottoscritto in data 19/04/2018, in seguito chiamato CCNL;

VISTO il Testo Unico Sicurezza d.lgs. 81 del 9 aprile 2008,

VISTO il D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011;

PRESO ATTO della normativa vigente in materia di emergenza Covid-19

TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, GLI ELETTI NELLE RSU E LE OO. SS. DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. Il presente contratto integrativo è sottoscritto dal Dirigente Scolastico, per la parte pubblica, e dalle RSU e dalle OO.SS., per la parte sindacale, esso viene predisposto in base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente con durata triennale.

2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito dal presente contratto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali, successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.

3. Il presente contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo, fatta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni in conseguenza di innovazioni legislative e/o contrattuali.

4. Il presente contratto può essere disdetto con almeno due mesi di anticipo dal termine dell'anno scolastico, ad iniziativa di una delle due parti.

5. Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora nessuna delle due parti ne dia disdetta mediante lettera raccomandata a mano. In caso di disdetta, le disposizioni in esso contenute rimangono in vigore fino a quando non vengano sostituite dal contratto successivo.

6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria è costituita dalle norme contrattuali e legislative vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

la nuova Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di 1°

Art. 2 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti di cui al precedente articolo 1, comma 1, s'incontrano presso l'Istituzione scolastica entro 15 giorni dalla richiesta, che deve essere formulata per iscritto e contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Art. 3 - SOGGETTI TUTELATI

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella Istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti della Istituzione scolastica, considerato che i programmi e le attività d'insegnamento della stessa prevedono espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici e fisici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di video-terminali. Sono altresì da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extra curricolare per iniziative complementari ivi realizzate.

2. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato nella Istituzione.

3. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e revisione annuale del Piano d'emergenza.

4. Sono parimenti soggetti tutelati tutti coloro che vengano a trovarsi nei locali della Istituzione in veste di: ospiti, rappresentanti di ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, utenti, insegnanti corsisti.

Art. 4 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

1. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video-terminali;

2. valutazione dei rischi esistenti;

3. elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;

4. designazione del personale incaricato della attuazione delle misure di prevenzione;

5. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico, da organizzare, compatibilmente con ogni altra attività, sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione dei nuovi assunti.

Art. 5 - IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

3. Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento, le spese ed i compensi. (per ciò può avvalersi della collaborazione della RSU).

4. I compensi, se previsti, possono essere (non è obbligatorio, ma è possibile prevederli):

- di tipo forfetario per gli addetti alla protezione;
- compenso orario, per le "figure sensibili" e i componenti la squadra o commissione sicurezza, prevenzione e protezione.

Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di 1°

Art. 6 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Il Documento di Valutazione dei Rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli EE.LL. proprietari degli edifici in cui opera l'Istituzione scolastica o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.
2. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.
3. In allegato e parte integrante del contratto le note operative relative alla Sede centrale e sede succursale

Art. 7 - SORVEGLIANZA SANITARIA

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 6 evidenzia un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad esempio l'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel L.vo 77/92, nel D. L.vo 626/94 e successive modifiche e nel nuovo Testo Unico n.81 del 2008; nonché l'uso sistematico di video terminali per almeno venti o settimanali, dedotte le interruzioni.
3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria deve essere concordata con la ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico; il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro inseriti nell'elenco fornito dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma.

Art. 8 - RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

1. Il Dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del SPP (RSPP), il medico competente, se previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso di detta riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei presenti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali ma solo carattere consultivo.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto eventualmente degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

Art. 9 - RAPPORTI CON GLI EE.LL. PROPRIETARI DEGLI EDIFICI

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico il Dirigente Scolastico rivolge all'Ente Locale proprietario richiesta formale di adempimento, motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente Locale, il quale, a seguito di tale richiesta, diventa responsabile, a termini di legge, della sicurezza.

Art. 10 - ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. Lavoro-Sanità del 16.1.1997 e D. L.vo n.81/2008, dal D.P.R. n. 151/2011.

Art. 11 - PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CONTRO RISCHI PARTICOLARI



In questa Istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici prevista dal DPR 577/82, D. L.vo 277/71, Decreto M.I. del 26.8.82, DPR 37/98, Decreto M.I. del 4.5.98, Circ. M.I. 9/98, dal D. L.vo n.81/2008, dal D.P.R. n. 151/2011.

Art. 12 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Nell'unità scolastica viene designato nell'ambito delle RSU il RLS.
2. Con riferimento alle attribuzioni del RLS, disciplinate dagli artt.48-49 e 50 del D. L.vo n.81/2008, le parti concordano quanto segue:
 - a) il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il RSPP o con il suo sostituto;
 - b) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.L.vo, deve svolgersi in modo tempestivo. In occasione della consultazione il RLS ha facoltà di formulare proposte ed opinioni che devono essere verbalizzate. Il RLS, inoltre, è consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Istituzione scolastica; è altresì consultato in merito alla organizzazione della formazione di cui all'art.37 del D.L.vo 81/2008;
 - c) il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, alla certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni dai servizi di vigilanza;
 - d) il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37(commi 10 e11), del D.L.vo 81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.L.vo 81/2008 e dal D.I. Lavoro-Sanità del 16.1.97, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in presenza di particolari esigenze;
 - e) il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
 - f) per l'espletamento dei compiti di cui agli artt. 48-49-50 del D.L.vo n.81/2008, il RLS oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d) g), i) ed l) del citato articolo, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

**Art. 13-
 INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19
 SUL LUOGO DI LAVORO**

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il presente contratto, è integrato con le disposizioni di cui al regolamento di Istituto e al documento aggiuntivo al DVR redatto dal RSPP relativamente alla valutazione /gestione DEL RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2

RiF.

- Prot. 7140 del 13/7/2020 (Nomina medico competente)
- Prot. 8800 del 14/9/2020 (integrazione regolamento /protocollo covid)
- Prot. 9634 del 30/9/2020 (nomina trattamento dati)
- Prot. 12820 del 6/11/2020 (DVR COVID-valutazione rischio biologico)
- Valutazione del rischio alcol dipendenza
- Valutazione dei rischi per lavoratrici in stato di gravidanza
- Valutazione del rischio biologico Sars-Cov-2
- Rapporto di valutazione del rumore e illuminotecnico
- Portocollo per le pulizie

[Handwritten signatures and initials]

Art.14 - CONTROVERSIE

In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione formazione, previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall' ex art.51 del D.L.vo 81/2008 I compiti ed il funzionamento della Commissione bilaterale sono definiti dall'articolo 51 del D.Lgs n. 81 del 2008 e dall'articolo 3 dell'Intesa regionale del 5 maggio 2008.

Letto, approvato e sottoscritto in _____

il 14.11.2008

Il Dirigente Scolastico

[Handwritten signature]

Le RSU d'Istituto

[Handwritten signatures: Maria Jote Ullscias, Carmine Ferraro Ullscias]



Le OO.SS.

CGIL

CISL

SNALS

UIL

[Handwritten signature: Baffo Gianfranco]

[Handwritten initials/signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Compendio de Efficienza-Scuole

Compendio de Efficienza-Scuole